

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1989

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica

ONOREVOLI SENATORI. - La retribuzione dei militari di truppa detenuti, che prestino lavoro o servizi di fatica in stabilimenti militari di pena, prevista dall'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, fu aumentata dalla legge 2 febbraio 1955, n. 494, in misure varianti da 80 a 250 lire giornaliere.

Tali importi, tuttora vigenti, sono da considerarsi irrisori, specie se raffrontati con le retribuzioni previste per i detenuti che prestino lavoro negli istituti penitenziari comuni.

In attesa della riforma penitenziaria militare, che regolerà organicamente la materia, è stata sentita, anche da parte degli organi di sorveglianza della giustizia militare, l'esigenza di aggiornare la retribuzione dei militari di truppa detenuti, che si trovino nelle condizioni sopraindicate.

Pertanto è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede, nei confronti dei

militari detenuti che prestino la loro opera svolgendo servizi di fatica, ivi compresi quelli di pulizia, di cucina e di minuta manutenzione, la corresponsione di un compenso, pari alla paga giornaliera dei militari di leva, in proporzione dei servizi svolti.

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa rispetto a quelli a suo tempo programmati in sede finanziaria e provvisti di copertura, poichè l'emolumento normalmente spettante, a titolo di paga, ai militari in servizio di leva, e sospeso per quelli detenuti in attesa di giudizio, viene ripristinato nei confronti di questi ultimi come corrispettivo dei servizi dai medesimi svolti.

Per i suesposti motivi non viene predisposta l'apposita relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai militari di truppa detenuti in stabilimenti militari di pena, comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica, compete, per ogni giornata di servizio, un importo pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e successive modificazioni.